

**Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale  
(Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)\***

di **Anna Maria Nico** – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. E' uno dei Direttori scientifici dell'Osservatorio Costituzionale AIC.

**ABSTRACT:** This article analyzes the judgment of the Supreme Court which ruled that the religious symbol such as the *kirpan* dagger in use by the *Sikh* can not constitute a “justified reason” to exclude the punishment of the use of the object as opposed to the public order. The judgment, furthermore, uses peculiar considerations to support its motivation, such as the recall of alleged “values of the Western world”.

**SOMMARIO:** 1. I presupposti di fatto della vicenda. – 2. Sui rapporti tra ordine pubblico e libertà di religione. – 3. Sui «valori del mondo occidentale».

**1. I presupposti di fatto della vicenda**

Il presente commento prende spunto dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 24084/2017 (il caso *Sikh*), che, seppur nella brevità della sua motivazione, ha messo sul campo una serie di questioni costituzionali di particolare rilievo, quali quelle dell'ordine pubblico, del principio di legalità, della libertà di religione e, naturalmente, dell'integrazione<sup>1</sup>.

La questione approda al giudice di legittimità a seguito dell'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Mantova, che aveva condannato un indiano “*Sikh*” per il reato di cui all'art. 4, secondo comma, della Legge n. 110/1975, perché “portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue caratteristiche”. Più precisamente, come si evince dalla decisione della Cassazione, l'imputato portava il coltello alla cintura e aveva opposto alla polizia locale il rifiuto di consegnarlo adducendo che il coltello (c.d. *kirpan*) costituiva un simbolo religioso e che il suo “comportamento si

---

\* La presente nota è destinata alla pubblicazione anche in *Diritto e Religioni*.

<sup>1</sup> Si vedano i commenti di R. BIN, *Il problema non è il Kirpan ma la stampa*, 16.5.2017; A. MORELLI, *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”*, 17.5.2017; G. POGGESCHI, *Quel pugnale vietato a Mantova e permesso a Montreal*, 19.5.2017; G. MACRÌ, *Cosa minaccia la società pluralista? C'è ben altro oltre il kirpan*, 20.5.2017, tutti in [www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info); A. RUGGERI, *La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro (e non dell'inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017)*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 29.5.2017; A. GUSMAI, «Giustificato motivo» e (in)giustificate motivazioni sul porto del kirpan. A margine di Cass. pen., Sez. I, sent. n. 24084/2017, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 6.5.2017.

conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano *Sikh*”.

Le motivazioni della condanna da parte del giudice di merito sono così testualmente sintetizzate dalla Cassazione: “le usanze religiose integravano mera consuetudine della sua cultura di appartenenza e non potevano avere l’effetto abrogativo di norma penale dettata ai fini di sicurezza pubblica”<sup>2</sup>.

Tale decisione è stata confermata dal giudice di legittimità che ha, però, ritenuto di fondarla su argomentazioni delle quali alcune, in quanto non strettamente giuridiche, bensì etico-sociali, sarebbero potute (se non proprio dovute) rimanere estranee al giudizio *de quo*, in virtù del ruolo e della funzione dell’organo giurisdizionale.

## **2. Sui rapporti tra ordine pubblico e libertà di religione**

La premessa posta a fondamento della decisione del giudice di legittimità per ritenere vietato e, dunque, punibile il porto in luogo pubblico del *kirpan* risiede nell’aver ritenuto che la libertà religiosa, garantita dall’art. 19 della Costituzione, “incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell’«ordine pubblico»”. A sostegno di ciò il giudice di legittimità ha altresì richiamato testualmente la sent. n. 63 del 2016<sup>3</sup> della Corte costituzionale nella parte in cui ha statuito che “tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra – sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza”.

In proposito è noto che il diritto di libertà religiosa incontra oltre al limite espresso del buon costume, anche il limite implicito dell’ordine pubblico, dovendosi ritenere che in assenza di una espressa deroga a livello costituzionale, anche per tale libertà valgono gli stessi limiti, nelle loro diverse estrinsecazioni, presenti nelle “norme costituzionali dedicate, in generale, alla libertà di pensiero, di riunione, di associazione, e di insegnamento”<sup>4</sup>.

Nella specie, quindi, l’ordine pubblico rappresenta in tutte le sue declinazioni un limite al libero esercizio del culto ed alla sua esternazione (anche attraverso simboli che possano considerarsi offensivi). Ne deriva che la eventuale esistenza di una disposizione penale costituisce, conseguentemente, una conferma (anche in materia di libertà religiosa) del limite dell’ordine pubblico<sup>5</sup>.

In particolare la questione decisa dalla Corte di Cassazione ruota sull’individuazione di un giustificato motivo che possa escludere il fatto tipico di reato *ex art. 4*, secondo comma, della L.

---

<sup>2</sup> Corte di Cassazione pen., I Sez., sentenza n. 24084 del 31.03.2017 (punto 2 del ritenuto in fatto).

<sup>3</sup> Tra i numerosi commenti della sentenza della Corte si rinvia in particolare a quello di S. MAGNANI, *L’esercizio pubblico del culto. Le preoccupazioni della Corte costituzionale nel suo ruolo di custode “tutelatrice” dei diritti fondamentali*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 31.1.2017, spec. 14.

<sup>4</sup> Così, C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1976, 470. La conferma del limite implicito dell’ordine pubblico si evince anche dagli atti dell’Assemblea costituente dai quali “risulta poi che il riferimento viene omissis di proposito (dal testo dell’art. 19 della Cost.) per la considerazione che la formula dell’art. 1 della legge del 1929 era servita, sotto il precedente regime, «per impedire la libertà di culto di alcune denominazioni protestanti»” (cfr. G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Bari, 2017, 71).

<sup>5</sup> Sui limiti dei simboli religiosi si rinvia alla ampia riflessione di E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi*, in [www.archivio.rivistaaic.it](http://www.archivio.rivistaaic.it), 2007.

110/75, e sul dubbio che il principio di legalità derivante dal divieto di “portare armi” senza giustificato motivo, così come previsto dalla norma appena citata, sia applicabile anche nei casi in cui l’oggetto potenzialmente offensivo (quale il pugnale) abbia un significato religioso oppure, al contrario, se quest’ultimo possa opporsi come limite all’applicazione della legge penale in quanto esternazione (attraverso simboli) della libertà di religione.

La legislazione in materia prevede due divieti: uno per le armi c.d. proprie, le quali non possono essere portate al di fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, salva l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa; l'altro per le armi c.d. improprie, per le quali il divieto di porto in luogo pubblico opera esclusivamente quando manca un “giustificato motivo”.

La *ratio* di una regolamentazione differenziata tra le due categorie di armi risiede nella natura e nella finalità delle stesse. Infatti, nella prima rientrano oggetti intrinsecamente destinati solo e soltanto all'offesa. Nella seconda sono compresi gli “strumenti atti ad offendere”, che hanno in sé una destinazione lecita, ma che si prestano ad essere utilizzati anche in modo improprio per recare offesa. In breve, la legge intende impedire un uso improprio di tali oggetti che normalmente vengono impiegati lecitamente.

La Cassazione, quindi, alla luce della normativa citata ha escluso che l'esercizio della libertà religiosa possa costituire un “giustificato motivo” al porto in pubblico di armi improprie, così confermando una giurisprudenza particolarmente restrittiva della normativa penalistica, giustificando soltanto l'utilizzo “più appropriato o naturale dell'oggetto”<sup>6</sup>.

In sostanza, la decisione in esame richiama l’orientamento giurisprudenziale costante secondo il quale il giustificato motivo sussiste quando, tra le altre cose, “le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, (...) alle condizioni soggettive del portatore, (...) e alla normale funzione dell'oggetto”<sup>7</sup>.

Appare evidente, a questo punto, la necessità di esaminare con attenzione la natura e l'utilizzabilità dell’“oggetto” in questione (il pugnale tradizionale dei *Sikh*) valutandolo sia in relazione al contesto religioso e culturale di riferimento, sia alla luce della disciplina penale vigente. In proposito, come si è avuto modo di osservare, il *kirpan* è un simbolo religioso<sup>8</sup> indispensabile per chi lo indossa al fine di realizzare l'unione di sé con la divinità e dunque di portare a compimento la propria identità. La funzione normale dell'oggetto in questione, quindi, non è quella di offendere, ma quella di consentire a chi appartiene al credo *Sikh* di sviluppare e realizzare la propria individualità religiosa<sup>9</sup>.

Nonostante l’importanza del simbolo religioso per la comunità Sikh, la decisione *de qua* conclude con il negare rilevanza all’elemento religioso sopra indicato, facendo prevalere le esigenze tutelate dalla disciplina penale rispetto a quelle religiose e culturali dell'imputato. La motivazione della Corte si incentra in particolare, sulla interpretazione dell’art. 4, della L. 110/1975, il quale rinvia espressamente al T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773, che costituisce il testo di riferimento

<sup>6</sup> Cfr. A. LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in [www.statoecheme.it](http://www.statoecheme.it), 10.1.2017, 11.

<sup>7</sup> Corte di Cassazione, sent. n. 24084 del 31.03.2017, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>8</sup> Cfr. R. COPPOLA, *Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico dello Stato*, in R. COPPOLA, C. VENTRELLA MANCINI (a cura di), *Atti della giornata di studio su Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L'esposizione del crocifisso dopo l'ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*, V, Bari, 2008, 32.

<sup>9</sup> Si veda più diffusamente A. PROVERA, *Il giustificato motivo: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 6 ss.

posto a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Tra i diversi significati attribuiti alla locuzione ordine pubblico<sup>10</sup> la Cassazione penale sembra abbia accolto quello di “ordine pubblico materiale, inteso nel senso tipico e restrittivo della sicurezza, incolumità e tranquillità pubblica”<sup>11</sup>, valido quale limite anche per i diritti di libertà<sup>12</sup>, individuando la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico in termini di elementi ostativi al riconoscimento del motivo religioso come idoneo ad escludere la tipicità del fatto di reato.

Infatti, secondo la citata giurisprudenza, ciò che ostacolerebbe il riconoscimento del motivo religioso quale elemento idoneo a non configurare la tipicità del fatto di reato è la sicurezza pubblica quale bene giuridico tutelato in *astratto* dalla L. 110/1975, rispetto al quale la finalità religiosa del comportamento, invece, in talune ipotesi, potrebbe escludere l'elemento soggettivo di un pericolo *concreto* per la pubblica incolumità.

Diversamente argomentando si determinerebbe, infatti, un ampliamento della portata applicativa della scriminante del “giustificato motivo” per tutti i simboli religiosi che in qualche misura possano costituire un pericolo concreto.

### 3. Sui «valori del mondo occidentale»

La condivisione in linea di massima della decisione della Cassazione nella parte in cui ha statuito di non ritenere il simbolo religioso idoneo solo potenzialmente a incidere sulla sicurezza pubblica (“un giustificato motivo” per applicare la scriminante al reato), non può esimere, invece, dal muovere alcune critiche rispetto a quella parte della motivazione secondo la quale esiste “l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi”<sup>13</sup>. Al di là della difficile delimitazione territoriale e concettuale del c.d. “mondo occidentale” e dei suoi “valori” che, come è facile intuire, sono mutabili nello spazio e nel tempo, la normativa penalistica applicabile al caso concreto non necessitava di siffatte valutazioni che si traducono in un inutile *obiter dictum*, del tutto ultroneo e non necessario, essendo sufficiente in proposito la interpretazione e l'applicazione del principio di legalità correlato al divieto di “portare armi” senza giustificato motivo, così come previsto dall'art. 4, secondo comma, della L. 110/1975.

Il giudice di legittimità, invece, ha inteso sostenere la propria tesi, che già trovava fondamento nel principio di legalità (“l'immigrato deve verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che regolano [la società ospitante] e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina”), con una motivazione di carattere valoriale che nulla ha di giuridico e che è invece ascrivibile a delle valutazioni etiche che, in quanto tali, devono rimanere estranee alla funzione giurisdizionale perché espressione di una soggettività non oggettivabile, sebbene, sia chiaro, in qualsiasi “giudizio” sia intrinseco *anche* un ineludibile apporto del bagaglio culturale e ideologico dell'individuo che giudica. Diversamente sarebbe stato se il

<sup>10</sup> F. ANGELINI, *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle relazioni interordinamentali*, Padova, 2007, 1 ss.

<sup>11</sup> C. LAVAGNA, *op. cit.*, 49.

<sup>12</sup> Risulta pacifico, infatti, che l'art. 19 della Costituzione ammette limiti espliciti ed impliciti al diritto di professare liberamente qualsiasi religione e tra questi vi è quello della tutela della sicurezza sociale, come ha anche statuito la Corte costituzionale (sentt. n. 63 del 2016 e n. 27 del 1959), in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>13</sup> In tema di “obbligo” per gli stranieri di conformarsi ai valori occidentali si veda il commento di A. MORELLI, *Il pugnale dei Sikh e il grande equivoco dei “valori occidentali”*, cit.

giudice avesse fatto riferimento ai *principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*<sup>14</sup>, peraltro esplicitamente richiamati, sia pur in generale, nell'art. 8 della Costituzione, rientrando tra questi il principio di legalità.

L'*obiter dictum* della Cassazione, a ben guardare, contraddice l'assunto della applicazione della legge penale al caso di specie, in quanto invocare il valore di una civiltà quale canone ermeneutico potrebbe consentire, paradossalmente, l'uso di un simbolo religioso "offensivo" ad un individuo solo perché immedesimato in una non meglio identificata civiltà occidentale. Il simbolo religioso<sup>15</sup>, che di fatto si concretizza in un oggetto "pericoloso" in grado di recare offesa, deve essere valutato alla luce del diritto vigente di un dato ordinamento, essere relegato a mero oggetto e non caricato del significato attribuitogli da colui che lo detiene. Non può essere invocato il valore della cultura occidentale, né altro valore di altra civiltà quale circostanza valevole per giustificare la potenziale offensività di un determinato oggetto-simbolo. Anche il cittadino italiano o europeo, infatti, avendo una "cultura"<sup>16</sup> occidentale (intendendosi per cultura quel "complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose, che caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico"<sup>17</sup>) non potrà solo per questo essere implicitamente "autorizzato" a portare un pugnale, ma, al contrario, sarà sottoposto alle medesime sanzioni di un soggetto con diversa "cultura"<sup>18</sup>. Del resto, com'è stato correttamente osservato, "soltanto facendo transitare la diversità culturale «dentro la legge» è possibile costruire le coordinate di una convivenza pacifica tra persone che appartengono a religioni e culture differenti (...) "<sup>19</sup>.

Il simbolo religioso, dunque, deve essere "svestito" della religiosità ed essere valutato alla luce degli elementi di fatto e di diritto che possono configurare un comportamento antiggiuridico. Né può ritenersi, come qui ha correttamente motivato la Cassazione, che il simbolo religioso possa essere considerato una scriminante. Operando diversamente si finirebbe con consentire sempre più al potere giudiziario di emettere decisioni che trovano fondamento valutazioni etiche o extra giuridiche<sup>20</sup>, determinando sempre più un allontanamento dal principio di legalità<sup>21</sup> e di certezza del

<sup>14</sup> Come era già avvenuto in una precedente pronuncia sul medesimo tema da parte della stessa Corte di Cassazione (sent. n. 25163/2016 (punto 2, considerato in diritto)) che, in verità, aveva testualmente fatto riferimento ai "valori".

<sup>15</sup> Sulla questione dei "simboli" religiosi e il tema della società multiculturale, V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 30.10.2015, 8 ss.

<sup>16</sup> Sul concetto di "cultura" di veda V. BALDINI, *Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell'integrazione sociale nello stato multiculturale*, in [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it), 22.5.2017, 3.

<sup>17</sup> Definizione tratta dal *Vocabolario della lingua italiana*, Treccani, Roma, 1985, *ad vocem*.

<sup>18</sup> G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Torino, 2008, 85 ss.

<sup>19</sup> P. STEFANI, "Differenza" religiosa e culturale, dialogo e laicità dello Stato: prospettive di analisi e sviluppo del diritto interculturale, in A.M. NICO (a cura di), *Studi in onore di Francesco Gabriele*, tomo II, Bari, 2016, 933 ss.

<sup>20</sup> Sia consentito il rinvio ad A.M. NICO, *Il diritto giurisprudenziale "creativo" è uguale per tutti? Brevi osservazioni sui confini della funzione giurisprudenziale*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Napoli, 2016, 339 ss.

<sup>21</sup> Ha fatto appello al principio di legalità il Consiglio di Stato esprimendo parere negativo con riguardo ad una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di una associazione di culto avanzata da una comunità Sikh (parere Cons. Stato, sez. I, 28 ottobre 2010, n. 2387) ritenendo non possibile far "rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori dalla propria abitazione armi improprie, perché, al di là delle possibili difficoltà interpretative oggettive (...) è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente con una norma statale che (...) deve avere la prevalenza", in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (in particolare, per un richiamo espresso anche sul profilo del riconoscimento dell'ente religioso, cfr. A. LICASTRO, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine alle sentenza n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, cit., nota 8.

diritto<sup>22</sup>. Ne è prova il precedente del Tribunale di Cremona (19 febbraio 2009)<sup>23</sup>, il quale in una vicenda del tutto analoga è giunto a conclusioni sostanzialmente diverse da quelle contenute nella sentenza *de qua*, ritenendo che potesse integrare un “giustificato motivo”, previsto dall'art. 4, secondo comma, della L. 110/75, il valore simbolico-religioso del coltello rituale dei fedeli *Sikh*.

Giudicando il medesimo caso su presupposti non strettamente giuridici si può da un lato, come è avvenuto nel caso del giudice di Cremona, ammettere un giudizio assiologico in grado di porsi al di sopra del limite dell'ordine pubblico; dall'altro escludere, come ha deciso la Cassazione nel caso *de quo*, la possibilità di consentire l'uso di simboli religiosi perché non in linea con “i valori della cultura occidentale”. In tal modo, il giudice finirebbe per sottrarsi al principio democratico che vuole che la giustizia sia “amministrata in nome del popolo”, ex art. 101, primo comma, della Costituzione<sup>24</sup>.

In sintesi, “il parametro dell'osservanza dello Stato di diritto configura il limite ultimo invalicabile di ogni pretesa avanzata in ragione della libertà culturale e/o religiosa. In questo senso, tale libertà e le altre norme costituzionali non possono mai essere interpretate come generatrici di aspettative costituzionali in conflitto ma rappresentano il presupposto della determinazione di una tutela di interessi concorrenti, secondo l'ottica del ragionevole bilanciamento”<sup>25</sup>.

Senza il corretto bilanciamento tra libertà di esternare simboli religiosi e tutela della sicurezza pubblica potrebbe venire a crearsi di fatto una limitazione per tutte le culture e non lo sperato pluralismo culturale, compromettendo proprio quell'invocata esigenza di garantire una società multiculturale<sup>26</sup>. Difatti, espandere incondizionatamente la prima a discapito dell'ordine pubblico

<sup>22</sup> Il Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 4899 del 2015) nel motivare il diniego delle trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero, ha fatto appello alla “tradizione giuridica e culturale (...) oltre che all'ordine naturale” (punto 2.1 del considerato in diritto), suscitando non poche critiche al riguardo, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>23</sup> Tribunale di Cremona, sentenza del 19.02.2009, in <http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127&documento=4939>. Per un commento sul tema si veda S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del Kirpan dei fedeli Sikh*, in *Riv. trim. dir. eccl.*, 2009, 739 ss.

<sup>24</sup> In proposito, M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 3.7.2012, 6, chiarisce come in una forma di governo democratica, come quella della Costituzione italiana, è “emblematico, da questo punto di vista, è l'art. 101, comma 1, Cost., dove si stabilisce che la giustizia deve essere “amministrata in nome del popolo”. Il riferimento al popolo è illuminante: non si parla della nazione, nella complessità delle sue determinazioni storico-sociali, ma proprio e solo del popolo, e cioè dell'insieme dei cittadini. E' per questo che alla giurisdizione – legata al popolo, appunto, e non alla nazione – è vietato far prevalere le “correnti profonde” che l'interprete ritenga di percepire nel corpo sociale sulla volontà popolare, perché essa trova manifestazione anche e soprattutto nelle forme rappresentative (nella legge parlamentare)”.

<sup>25</sup> Così, V. BALDINI, *Tutela dei diritti fondamentali e limiti dell'integrazione sociale nello stato multiculturale*, cit., 5 s. Per una riflessione sul tema del bilanciamento, ex multis, cfr. R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992; G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge*, cit., 92 ss.; A. MORRONE, *Il bilanciamento nello stato costituzionale*, Torino, 2014, e, con particolare riferimento alla sentenza in commento, A. RUGGERI, *op. cit.*, 314 s.

Sul punto si rinvia, altresì, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e nello specifico alla sentenza n. 85 del 2013, considerato in diritto n. 9, con la quale si è affermato che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”.

<sup>26</sup> Sulla distinzione tra società multiculturale e multiculturalismo si veda, G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 11.1.2017, 3 ss., la quale precisa che con “società multiculturale” si intende “uno stato di fatto, una situazione empirica di convivenza su di uno stesso territorio nazionale di una molteplicità di gruppi sociali con valori, pratiche, credenze, norme giuridiche, strutture di relazioni sociali differenti”;

porterebbe non a realizzare una pacifica convivenza tra diverse culture, obiettivo dello Stato di diritto e di una società pluralista, bensì ad omologare culture che devono rimanere invece differenti nella loro integrazione.

---

mentre “con il termine “multiculturalismo” si fa riferimento, invece, ad un modello politico, giuridico ed etico per le società pluraliste che, in un quadro democratico, preveda la tutela e la valorizzazione di gruppi sociali minoritari, della loro identità culturale e della loro partecipazione politica”. Spunti di rilievo sul pluralismo multiculturale si rinvengono in G. DAMMACCO, *La primavera araba tra democrazia e dialogo. Il valore delle identità*, in A.M. NICO (a cura di), *Studi in onore di Francesco Gabriele*, cit., tomo I, 443 ss.